

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL PROGETTO SONATA (FONDO PENSIONE DIPENDENTI)



Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ ALLIANZ VIVA SPA, CNP VITA ASSICURAZIONE SPA, CNP VITA ASSICURA SPA, CNP VITA SCARL, AVIVA ITALIA HOLDING SPA

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1395

Istituito in Italia



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
FP_Interaz_DipendentiSonata@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l’adesione al “Fondo Pensione Dipendenti”.
Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro; non è possibile invece dedurre il contributo derivante dal TFR destinato alla forma pensionistica.

Si specifica che, qualora l’Aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

- **Persone fiscalmente a carico**

Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.

- **Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni**

Le somme versate dall’Aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro).
Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).

- **Lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007**

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno.

- **Premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili a tassazione sostitutiva**

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di 3.000 euro, aumentato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

2. Comunicazioni dell'Aderente

Ai fini fiscali, l'Aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione, nel corso della Fase di accumulo:

- **Contributi non dedotti**

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun Aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

(Allegato 1 – Fac-simile della Comunicazione contributi non dedotti)

- **Contributi reintegratori con effetto fiscale per somme erogate a titolo di anticipazioni**

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'Aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria Posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito d'imposta, l'Aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

(Allegato 2 – Fac-simile della Comunicazione di reintegro con effetto fiscale delle somme anticipate)

- **Contributi da premio di risultato**

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della Legge 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di 3.000 euro aumentato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

L'Aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo al fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

(Allegato 3 – Fac-simile della Comunicazione contributi da premio di risultato)

3. Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti del fondo pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per

il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonchè dei redditi soggetti a ritenuta e dei redditi esenti o non soggetti ad imposta - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi (*).

(*) Peraltro la Convenzione assicurativa in essere tra il Fondo e la Compagnia CNP Vita Assicura S.p.A esclude ad oggi che si possano realizzare dei rendimenti negativi.

4. Regime fiscale delle prestazioni

Per "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari si intende la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare delle stesse al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per il superamento del plafond di contribuzione deducibile).

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazione e riscatti.

● Prestazioni in forma periodica (rendite)

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

● Prestazioni in capitale

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

- **Regime fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

La parte imponibile della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l’Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

- **Anticipazioni e riscatti**

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull’ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al 9% di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- **anticipazioni** (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall’Aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- **riscatti parziali** (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- **riscatti totali nei casi di invalidità permanente** che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell’Aderente o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;
- **riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell’Aderente** prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

5. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

6. Regime fiscale delle prestazioni per lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Allegato 1

Spett.le
FONDO PENSIONE DIPENDENTI
Via Scarsellini, 14
20161 Milano

DICHIARAZIONE DI NON DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE DIPENDENTI

Il/la sottoscritto/a _____

Residente in _____

Codice fiscale _____

Socio del Fondo Pensione, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, dichiara quanto segue:

i contributi versati nell'anno _____ e non dedotti sono pari ad Euro ¹ _____

Luogo e data _____

Firma _____

¹ Scrivere importo indicato nella casella 413 del modello Certificazione Unica

Spett.le
FONDO PENSIONE DIPENDENTI
Via Scarsellini, 14
20161 Milano

COMUNICAZIONE DI REINTEGRO CON EFFETTO FISCALE DELLE SOMME ANTICIPATE

Il/la sottoscritto/a _____

Residente in _____

Codice fiscale _____

Socio del Fondo Pensione, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, dichiara:

- di aver provveduto nell'anno _____ a reintegrare per l'importo di Euro _____
(in lettere Euro _____ /____) l'anticipazione sulla posizione previdenziale erogata nell'anno _____ per un importo lordo anticipato di euro _____
_____ (in lettere _____ /____)
- che l'anticipazione indicata ed oggetto del reintegro è relativa al maturato sulla posizione pensionistica post 01/01/2007
- che l'importo versato a titolo di reintegro ECCEDE la soglia di deducibilità fiscale (Euro 5.164,57) e per il quale verrà richiesto il credito d'imposta è di Euro _____

Luogo e data _____

Firma _____

Spett.le
FONDO PENSIONE DIPENDENTI
Via Scarsellini, 14
20161 Milano

**DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA PREMI DI RISULTATO VERSATI AL FONDO PENSIONE
DIPENDENTI**

Il/la sottoscritto/a _____

Residente in _____

Codice fiscale _____

Socio del Fondo Pensione, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, dichiara quanto segue:

i contributi versati nell'anno _____ derivanti da premi di risultato sono² _____

Luogo e data _____

Firma _____

² Scrivere importo indicato nella casella 574 del modello Certificazione Unica